

Bologna, 17 giugno 2020

Circolare
N. 262/2020

ALLE IMPRESE ASSOCIATE  
AD ANCE EMILIA  
= LORO SEDI =

c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**  
- **Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe**  
- **Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi**

Serv. Lav. Prot. n. 493 - LD/ld

**Oggetto: Emergenza Coronavirus. Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni. Utilizzabilità delle ulteriori 4 settimane. Prime indicazioni.**

Informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 151 del 16 giugno 2020, cfr. allegato alla presente circolare) il decreto-legge in oggetto, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro". Il decreto-legge è entrato in vigore oggi, 17 giugno 2020.

Riportiamo qui di seguito una prima esposizione di alcune misure relative agli ammortizzatori sociali e in materia di lavoro di maggior interesse per il nostro settore.

## **1 MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIG ORDINARIA PER CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"**

La regolamentazione della CIG ordinaria per causale Covid-19 di cui all'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, viene fatta salva.

Vengono tuttavia introdotte le seguenti "deroghe":

- ❖ il datore di lavoro può utilizzare già ora le ulteriori 4 settimane di CIG originariamente previste per il periodo compreso dal 1° settembre al 31 ottobre p.v., purché abbia già interamente utilizzato le precedenti 14 settimane (cioè le 9 settimane concesse dal decreto-legge c.d. "Cura Italia" e le ulteriori 5 settimane aggiunte dal decreto-legge c.d. "Rilancio"). Operativamente, di conseguenza, i datori di lavoro, **solo dopo aver esaurito** l'utilizzo delle 14 settimane di CIG per causale Covid-19 già concesse dalle precedenti disposizioni normative, potranno, **con separata domanda**, richiedere le ulteriori 4 settimane;
- ❖ le domande di CIG per causale "Covid-19" devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione d'orario; per le CIG Covid-19 che hanno avuto inizio nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di presentazione delle domande è il 15 luglio 2020;
- ❖ i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato una domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono "sanare" l'errore presentando la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione di reiezione o, se successivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 52/2020 (quindi entro il 30 luglio p.v.).

Sedi di ANCE EMILIA  
Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna – tel.: 051/23.15.40  
Via Montebello, 33 – 44122 Ferrara – tel.: 0532/20.51.22  
Via Carlo Zucchi, 21/A – 41123 Modena – tel.: 059/44.83.51  
info@anceemilia.it • www.anceemilia.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili  
Aderente CONFINDUSTRIA EMILIA

Sono invece confermati i seguenti aspetti (cfr. nostra circ. n. 117/2020):

- ❖ non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- ❖ non si tiene conto dei seguenti limiti:
  - limite dei 24 mesi (elevati a 30 per il settore edile) di utilizzo di integrazione salariale (compresa la CIGS) nel quinquennio mobile;
  - limite delle 52 settimane in un biennio mobile per la sola CIGO;
  - limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale;
- ❖ i periodi di CIGO per "emergenza Covid-19" sono inoltre neutralizzati ai fini delle successive richieste di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- ❖ **NON** si applica la condizione soggettiva dell'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per cui si richiede l'intervento di integrazione salariale, ma i lavoratori interessati devono comunque risultare già in forza alla data del 23 febbraio u.s.

In merito alle modalità di erogazione del trattamento di integrazione salariale, oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, **viene confermata la possibilità di richiedere il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.**

I datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale, sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Viene tuttavia ripristinata la clausola, già eliminata in sede di conversione del decreto-legge 18/2020 poiché aveva causato molteplici contrasti interpretativi e incertezze applicative, che sembra istituire una forma di consultazione sindacale accelerata da svolgere anche in via telematica *"entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva"*.

Al di là delle perplessità e ai dubbi di legittimità (per prassi costituzionale consolidata, non è possibile per un decreto-legge re-inserire disposizioni eliminate dal Parlamento in sede di conversione di un precedente decreto-legge), **ricordiamo che sono ancora valide le procedure semplificate di consultazione sindacale, riservate alle imprese associate ad ANCE EMILIA, di cui alla nostra circolare n. 139/2020 (i modelli e le relative istruzioni sono scaricabili al seguente link: <https://www.anceemilia.it/circolare-139-2020/>).**

Nel riservarci di tenerVi informati sugli ulteriori sviluppi sul tema, ricordiamo che l'Avv. Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: [l.desole@anceemilia.it](mailto:l.desole@anceemilia.it)) è a Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento.

**Allegato: Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 16 giugno 2020.**